

Primi chiarimenti sulla sterilizzazione dei Titoli di Stato, Buoni fruttiferi postali e Libretti di risparmio postale ai fini ISEE

Da giovedì 3 aprile sarà possibile escludere (per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare) i Titoli di Stato, i Buoni Fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE.

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE per escludere, nel limite massimo di 50mila euro, gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma.

ISEE corrente: aggiornamento redditi e patrimoni nella DSU

La legge 2 novembre 2019, n. 128 (di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, art. 7 del D.L.) ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti

nella DSU prendendo a riferimento redditi e patrimoni dell'anno precedente, qualora convenga al nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente.

In attuazione della norma, il decreto interministeriale 5 luglio 2021 ha disciplinato la possibilità di aggiornare all'anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Lo stesso decreto non ha modificato l'aggiornamento dei redditi, dal momento che l'attuale disciplina dell'ISEE corrente già permette l'aggiornamento dei dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi dodici o due mesi.

Con il messaggio 21 settembre 2021, n. 3155 l'INPS illustra nel dettaglio le fattispecie estensive, le modalità e la tempistica per poter richiedere l'ISEE corrente aggiornato:

dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell'ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;

dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.

Validità DSU. Le precisazioni INPS sull'ISEE

L'Inps ricorda che le DSU finalizzate alla determinazione dell'ISEE presentate nel 2019 successivamente al 1° settembre, avranno validità dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2019. Per la loro elaborazione, saranno presi a riferimento i redditi percepiti nel 2017 e i patrimoni

posseduti al 31 dicembre 2018.

Questo per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (D.L. 30/4/2019, convertito dalla L. 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del D.Lgs. 147 del 15/09/2017.

Dal prossimo anno, le DSU avranno validità a partire dalla data di presentazione fino al 31 dicembre, mentre i redditi percepiti e i patrimoni posseduti presi a riferimento saranno quelli di 2 anni prima. Per il 2020, quindi, i redditi e i patrimoni di riferimento saranno quelli del 2018.